

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI ,14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 21/D

(Decisioni della Commissione Vertenze Economiche)

La Commissione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 10 marzo 2005, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Avv. Fabio Di Cagno, Presidente, Avv. Roberto Borgogno, Vice Presidente, Avv. Domenico Apicella, Avv. Antonio Piro, Avv. Fabio Sarandrea, Avv. Marina Vajana, Avv. Enrico Vitali, Componenti; Sig. Claudio Cresta, Segretario:

1. RECLAMO N. 29 DELLA U.S. PALMESE CONTRO IL CALCIO SAMBIASE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI AL PULLMAN SUBITI IN OCCASIONE DELLA GARA PALMESE/SAMBIASE DEL 14 OTTOBRE 2004.

La Commissione Vertenze Economiche dichiara inammissibile il reclamo della U.S. Palmese ed ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

2. RECLAMO N. 31 DELLA U.S. VANCHIGLIA, CONTRO IL CAGLIARI CALCIO IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE LORIA SIMONE.

Ordinanza.

3. RECLAMO N. 33 DELLA F.C. JUVENTUS CONTRO IL TORINO CALCIO RELATIVA ALL'OMESSO VERSAMENTO DEI CORRISPETTIVI DOVUTI PER L'UTILIZZO DELLO STADIO "DELLE ALPI" DI TORINO.

La Commissione Vertenze Economiche, in accoglimento del reclamo, dichiara la Soc. Torino Calcio Spa tenuta a corrispondere alla consorella Juventus F.C. il complessivo importo di € 567.255,70, Iva compresa, oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 D. Lgs. N. 231/2002, per i seguenti periodi: dal 2.11.2004 al 31.1.2005 su € 189.085,25; dal 2.12.2004 al saldo su € 189.085,22; dal 2.1.2005 al saldo su € 189.085,24; dal 2.2.2005 al saldo su € 189.085,24.

Liquida le spese del procedimento in favore della Figc nonché le spese di assistenza legale in favore della reclamante, queste ultime anche ai sensi dell'art. 6 D. Lgs n. 231/02, rispettivamente in € 800,00 ed in € 1.200,00 da porsi interamente a carico della Soc. Torino Calcio.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO N. 34 DELLA U.S. SPORTING ARNO, CONTRO LA TERNANA CALCIO IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE BERNI TOMMASO.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della U.S. Sporting Arno e ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

5. RECLAMO N. 35 DELLA U.C. MONTECCHIO MAGGIORE, CONTRO IL VICENZA CALCIO IN ORDINE AL PAGAMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE MAGGIO CHRISTIAN.

La Commissione Vertenze Economiche rigetta il reclamo della U.C. Montecchio Maggiore e ordina per l'effetto incamerarsi la relativa tassa.

IL PRESIDENTE
Avv. Fabio Di Cagno

Publicato in Roma il 10 marzo 2005

IL SEGRETARIO
FEDERALE
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro